



**SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE TRA
DOMANDA E OFFERTA DI MANODOPERA: PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 3
DICEMBRE 2011 IL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI 20 SETTEMBRE 2011.**

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Con la pubblicazione sulla G.U. del 3 dicembre 2011 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere del 18 dicembre 2011 diventano operative per le II.SS. le attività di intermediazione tra domanda e offerta di manodopera, l'obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti e dei laureati, i servizi di placement secondo le istruzioni di cui alla circolare Ministero del Lavoro/Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica del 4 agosto 2011 prot. AOOUFGAB 7572/GM.

Gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando quanto eventualmente previsto in apposite norme regionali e senza la necessità di richiedere autorizzazioni per effetto della legge 111 del 15 luglio 2011, provvedono direttamente all'attività di intermediazione, rispettando i seguenti obblighi:

- pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro, www.cliclavoro.gov.it, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale di prossima pubblicazione;
- rilasciare alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Il decreto 20 settembre 2001 definisce:

a. le modalità di interconnessione a Clic Lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia alle II.SS. le credenziali utili all'interconnessione a Clic Lavoro e le stesse II.SS. per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Le Scuole autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del decreto.

b. le modalità di iscrizione all'Albo informatico.

Per consentire l'iscrizione di soggetti quali le II.SS., il decreto prevede che alla Sezione III dell'Albo si aggiunge la "Sub-Sezione III.1 - Regimi particolari di intermediazione".

L'iscrizione all'Albo avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell'attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n. 2 del decreto.

Il decreto ribadisce, infine, che alle scuole secondarie di secondo grado che svolgono l'attività di *placement* sui propri siti istituzionali, in caso di mancato conferimento dei dati relativi al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 12.000,00, nonché la cancellazione dall'Albo.

Lì, 19.12.2011

IL DIRETTORE FNADA

Mario BANDOLI